



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 15 ottobre 2019

Info/118(R)/10.19/ACQUE E RIFIUTI: giurisprudenza su acque meteoriche di dilavamento

<p style="text-align: center;">ACQUE E RIFIUTI: PER LA CASSAZIONE LE ACQUE DI DILAVAMENTO (PIOVANE) SE CONTAMINATE SONO REFLUI INDUSTRIALI</p>

Informiamo sulla ultima giurisprudenza in merito alla ricorrente e delicata questione del confine fra acque e rifiuti

Lo scorso 30 agosto la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza 36701/2019**, si è pronunciata nel senso che le **acque meteoriche di dilavamento sono costituite da sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze inquinanti, altrimenti vanno considerate reflui industriali e seguono la disciplina dei rifiuti.**

Nel caso di specie, a seguito della condanna della Corte di Appello di Firenze al responsabile legale e all'autista di un'autocisterna operante nello spurgo di pozzi neri sorpresi a riversare il contenuto della stessa in un corso d'acqua pubblico, la Corte di Cassazione ha respinto, per manifesta infondatezza, il ricorso nel quale i responsabili sostenevano che nella cisterna sarebbero state contenute solo acque meteoriche di dilavamento.

I giudici del massimo grado hanno evidenziato, nelle acque di cui sopra, la presenza di "sostanze oleose", ovvero di idrocarburi, in quantità tali da rendere inammissibile la riconduzione del rifiuto liquido in esame nell'ambito della disciplina in materia di acque meteoriche da dilavamento di cui all'art. 113 del d.lgs. 152/2006 ed hanno così precisato:

"Le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, comma 1, lett. h), D. L.vo 152/2006, con conseguente configurabilità del reato di scarico non autorizzato".

La Corte ha così condannando il ricorrente per immissione di rifiuti liquidi nelle acque superficiali, respingendo la qualifica di acque meteoriche di dilavamento.

In allegato il testo della sentenza